



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
DI ION SCIENCE ITALIA S.R.L.**

INDICE:

PARTE GENERALE

1. PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01	4
1.1 Caratteristiche fondamentali.....	4
1.2 I reati presupposto – rinvio.....	4
1.3 Le sanzioni	5
1.4 I delitti tentati.....	6
1.5 Reati commessi all'estero.....	6
1.6 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come forma di esonero da responsabilità.....	6
1.7 Le linee guida	7
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI ION SCIENCE ITALIA S.R.L.....	8
2.1 ION SCIENCE ITALIA S.R.L.: origini, attività e <i>mission</i>	8
2.2 La governance aziendale.....	9
2.3 Principi e struttura del Modello adottato da ION SCIENCE ITALIA S.R.L.....	10
2.3.1 Principi	10
2.3.2 Struttura.....	11
2.4 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo	12
2.5 Destinatari del Modello Organizzativo	12
3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	12
3.1 Mappatura	12
3.2 Controlli e presidio delle attività a rischio	12
3.3 Controlli generali. Il sistema di controllo interno	13
3.4 Controlli specifici.....	13
3.5 Gestione dei flussi finanziari.....	13
3.6 Organismo di Vigilanza: definizione, compiti, composizione, funzionamento.....	13
3.6.1 L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).....	13
3.6.2 Requisiti	14
3.6.3 Composizione, durata in carica, cause di ineleggibilità e di decadenza	14
3.6.4 Continuità di azione, funzionamento e tracciabilità.....	15
3.6.4.1 In caso di O.d.V. collegiale	15
3.6.5 Compiti e poteri	16
3.6.6 Reporting agli organi sociali	17
3.6.7 Flussi informativi e segnalazioni	18
4. DIFFUSIONE E FORMAZIONE.....	19
4.1 Amministratori, dipendenti, collaboratori interni e soggetti assimilabili	19
4.2 Collaboratori esterni, consulenti, fornitori, clienti e altri soggetti terzi.....	19
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	19
5.1 Principi generali	19
5.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	19
5.3 Sanzioni nei confronti dei componenti gli organi sociali, dei revisori e dell'O.d.V	21
5.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	21
5.5 Sanzione nei confronti dei collaboratori, dei consulenti, dei fornitori ed altri soggetti terzi	21
5.6 La disciplina in materia di whistleblowing: brevi cenni di procedura	22

PARTE SPECIALE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	23
---------------------------------------	----

2.	PRINCIPI FONDAMENTALI	23
3.	LE ATTIVITA' SENSIBILI E I REATI PRESUPPOSTO.....	24
SEZIONE A: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....		24
1.	Analisi del rischio.....	24
1.1	Attività sensibili	24
1.2	Rischi	25
1.3	Funzioni a rischio	28
2.	Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento	28
3.	Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento	29
3.1	Tracciabilità.....	29
3.2	Il sistema di deleghe e procure	29
3.3	Predisposizione dell'organigramma aziendale.....	30
SEZIONE B: REATI SOCIETARI		30
1.	Analisi del rischio.....	30
1.1	Attività sensibili	30
1.2	Rischi	31
1.3	Funzioni a rischio	34
2	Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento	34
3	Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento	35
3.1	Tracciabilità.....	35
3.2	Il sistema di deleghe e procure	36
3.3	Predisposizione dell'organigramma aziendale.....	36
SEZIONE C: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI REATI TRIBUTARI		36
1.	Analisi del rischio	36
1.1	Attività sensibili.....	36
1.2	Rischi	37
1.3	Funzioni a rischio.....	39
2.	Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento	40
3.	Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento	41
3.1	Tracciabilità.....	41
3.2	Il sistema di deleghe e procure	41
3.3	Predisposizione dell'organigramma aziendale.....	41
SEZIONE D: OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....		41
1.	Analisi del rischio	41
1.1	Attività sensibili.....	41
1.2	Rischi	43
1.3	Funzioni a rischio.....	44
2.	Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento	44
3.	Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento	45
3.1	Tracciabilità.....	45
3.2	Il sistema di deleghe e procure	45
3.3	Predisposizione dell'organigramma aziendale.....	46
SEZIONE E: REATI AMBIETALI		46
1.	Analisi del rischio	46

1.1	Attività sensibili.....	46
1.2	Rischi	48
1.3	Funzioni a rischio	49
2.	Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento	50
3.	Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento.....	51
3.1	Tracciabilità.....	51
3.2	Il sistema di deleghe e procure	51
3.3	Predisposizione dell'organigramma aziendale.....	51

1. PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

1.1 Caratteristiche fondamentali

Il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, per brevità, **D.Lgs. n. 231/01** o **Decreto**) ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali già in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali adottati dall’Assemblea Generale del 15 dicembre 2000 e 31 maggio 2001).

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito collettivamente definiti **“Enti”**) qualora i soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo (c.d. **“soggetti apicali”**) ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi (c.d. **“soggetti sottoposti”**), intendendosi come tali anche coloro che si trovino ad operare in una posizione, anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, all’Ente per cui agiscono, commettano uno dei reati previsti dal Decreto (c.d. **“reati presupposto”**), nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Da un punto di vista soggettivo, l’ambito di applicazione del Decreto è piuttosto vasto.

Ed infatti, i destinatari della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01 sono:

- gli Enti forniti di personalità giuridica;
- le società, le associazioni, queste ultime anche se prive di personalità giuridica.

Sostanzialmente, la normativa individua il campo di applicazione soggettiva per esclusione: sono, infatti, espressamente esclusi solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa degli Enti si fonda su una c.d. **“colpa di organizzazione”**: l’Ente è ritenuto responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale ovvero da un soggetto sottoposto se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività di maggiore rischio di commissione di illeciti.

La ratio della norma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio dell’Ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto) controllo della regolarità e della legalità dell’operato aziendale in funzione preventiva.

1.2 I reati presupposto – rinvio

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.

“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto” (art. 2 D.Lgs. n. 231/01).

E dunque, l’Ente può essere chiamato a rispondere solo della commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, dei reati e illeciti amministrativi tassativamente previsti dal Decreto, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Ai fini del presente Modello, tali reati sono individuati nel documento denominato **“Elenco reati”** (**allegato 1**).

È compito dell’ **“Organismo di Vigilanza”** (di seguito, per brevità, O.d.V.) verificare costantemente l’eventuale introduzione di nuovi reati presupposto ovvero di novità normative incidenti sugli stessi, provvedendo ad

aggiornare l'Elenco reati e dare corso alla valutazione di esposizione a rischio reato e ad ogni attività conseguente.

1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è prevista per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; si applica attraverso un sistema di quote, in un numero compreso tra 100 e 1000, e il valore di ogni quota è compreso tra € 258,00 ed € 1.549,00, il cui importo è stabilito dal Giudice in relazione ai seguenti parametri:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'Ente;
- attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti agli stessi sottoposti quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica quando l'irrogazione delle altre sanzioni non risulti adeguata.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario Giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Confisca: con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile

eseguire la confisca del prezzo o del prodotto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.4 I delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/01 (artt. da 24 a 25 *duodevicies* del Decreto), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto). L'esclusione delle sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale. Il rinvio agli articoli dal 7 al 10 del codice penale è da coordinare con le previsioni degli articoli dal 24 al 25 *duodevicies* del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

1.6 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come forma di esonero da responsabilità

Il D.Lgs. n. 231/01 attribuisce valore esimente al Modello Organizzativo adottato dall'Ente se ritenuto idoneo dall'Autorità Giudiziaria procedente.

In caso di **reato commesso da un soggetto in posizione apicale**, la società non incorre in responsabilità se prova che (art. 6, comma 1, del Decreto):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Ente, dunque, dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopraindicati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da propria colpa in organizzazione.

Invece, nel caso di un **reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione del modello organizzativo, che sono:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto individua il contenuto dei modelli prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del modello organizzativo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- prevedere un sistema sanzionatorio (il Sistema Disciplinare) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello nonché a sanzionare chi viola le misure di tutela del segnalante e chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

1.7 Le linee guida

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/01 stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione *"...possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Per quanto qui di specifico interesse, Confindustria ha definito le linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree a rischio, la progettazione di un sistema di controllo e i contenuti del modello.

La versione più recente delle linee guida di Confindustria è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2021.

Tali linee guida prevedono per la definizione del modello le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi;
- previsione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (procedure/protocolli/istruzioni operative);
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui:
 - Codice Etico riferito alla realtà aziendale e ai reati ex D.Lgs. n. 231/01;
 - Sistema Disciplinare creato *ad hoc*;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI ION SCIENCE ITALIA S.R.L.

2.1 ION SCIENCE ITALIA: origini, attività e mission

ORIGINI

La società ION Science Italia S.r.l. venne costituita in Bologna il 06 maggio 2015 dai signori: Figna Alvaro, in qualità di presidente del CdA della FISEFIN S.r.l., Battaglia Ivano, in qualità di presidente del CdA della TREBI S.r.l., e dal signor Johns Duncan Brian, nella sua qualità di legale rappresentante della ION SCIENCE LIMITED (UK). Precedentemente la ION SCIENCE LIMITED era una società rappresentata in Italia dalla Lab Service Analytica S.r.l. e, a motivo del fatto che le vendite erano crescenti, si decise di costituire una società distinta enucleandone l'attività. Obiettivo era quello di entrare nel mondo della sensoristica ambientale in modo diretto, avvalendoci di persone con specifiche competenze distintive.

ATTIVITA' SVOLTA

L'attività per la quale ION Science Italia nacque fu quella di diventare il rivenditore esclusivo, in Italia, dell'intera gamma di prodotti dalla casa madre ION SCIENCE LIMITED, oltre ad altri sistemi non facenti parte e non conflittuali con il product-mix della casa britannica. Esperti nella tecnologia di rilevamento della fotoionizzazione (PID), produciamo e forniamo più sensori PID di qualsiasi altro produttore di rilevatori di gas al mondo. Il nostro sensore PID è utilizzato dai principali produttori di rilevatori di gas a livello mondiale e si trova nella maggior parte degli strumenti di rilevamento di gas PID oggi disponibili per il rilevamento di composti organici volatili.

MISSION

Al momento della fondazione l'azienda adottò la stessa MISSION della casa britannica: "diventare l'azienda leader nel monitoraggio ambientale"

CERTIFICAZIONI/ACCREDITAMENTI

L'azienda non dispone al momento di alcuna certificazione e/o accreditamento.

SEDI

Sede Legale: Anzola Emilia – via Emilia 51/C

Sede Operativa: Anzola Emilia – via delle Querce, 1/g

RISORSE UMANE

Attualmente la società occupa 4 dipendenti a tempo indeterminato, 2 agenti e 2 amministratori. ION Science è orgogliosa dei suoi collaboratori e riconosce in loro un fondamentale contributo al successo dell'Azienda, basato sul senso di appartenenza, sulla professionalità e sull'impegno di tutti i suoi collaboratori. L'alto grado di competitività aziendale è anche dovuto alla stabilità ed ai rapporti instauratisi sia con i Clienti, interni ed esterni, che con i Fornitori.

CUSTOMER SATISFACTION

I valori che ispirano la società nelle relazioni con i clienti sono: • ASCOLTO. Costante attenzione alle esigenze, sia esplicite che latenti, di ogni cliente • COMPETENZA PROFESSIONALE: Capacità di comprensione delle problematiche e delle criticità del cliente prospettandogli le giuste soluzioni. • QUALITA': Dare valore al cliente e superarne le aspettative. Questi valori hanno consentito alla società di sviluppare collaborazione con Enti di rilevanza nazionale ed internazionale.

PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

ION Science Italia è da sempre orientata verso prodotti di nicchia che le hanno consentito di acquisire "Competenze Distintive" su applicazioni specifiche dalla Clientela. Questa strategia, dimostratasi vincente, costituisce il Centro d'Eccellenza dell'Azienda e, come tale, ci viene riconosciuta sul Mercato. L'attività primaria è la rivendita dei prodotti della ION SCIENCE LIMITED

costituisce il Centro d' Eccellenza dell' Azienda e, come tale, ci viene riconosciuta sul Mercato. ION Science vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore nella progettazione, produzione e fornitura di sensori di gas PID, strumenti di rilevamento di gas e rilevatori di perdite per un' ampia gamma di settori e applicazioni. Per maggiori dettagli sulla società e sulla attività svolta si si rimanda ai seguenti documenti: • visura camerale della CCIA • atto costitutivo e statuto nonché a quanto riportato sul sito istituzionale (www.ionscience.com).

2.2 La governance aziendale

Il modello di governance di ION SCIENCE ITALIA e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l' attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di ION SCIENCE ITALIA, infatti, è creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di un' organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa. Alla luce delle peculiarità della propria struttura organizzativa e della attività svolte, ION SCIENCE ITALIA ha privilegiato il sistema tradizionale.

Assemblea

L' Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto.

Consiglio di Amministrazione

La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione (composto da tre membri) che è investito dei più ampi poteri per, appunto, l' amministrazione delle Società e per l' attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi i poteri che la legge riserva all' Assemblea dei soci.

Al Consiglio di Amministrazione è – tra l' altro – conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, di verificare l' esistenza e l' efficienza dell' assetto organizzativo ed amministrativo della Società.

Controllo contabile

Il controllo contabile viene svolto dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al C.d.A. è affidato il compito di:

- pianificare il lavoro di revisione dei conti;
- analizzare il bilancio e le scritture contabili;
- raccogliere dati sulla situazione economica aziendale;
- valutare le procedure di controllo interno;
- verificare l' applicazione delle normative contabili, fiscali e tributarie in vigore.

Organigramma

La struttura organizzativa aziendale è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito l' organigramma identificando le varie funzioni aziendali aventi autorità, responsabilità e compiti.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione dei compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall' altro lato, la massima efficienza possibile.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale, che è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità, al momento dell' adozione del Modello è articolata come di seguito:

Direzione aziendale:

- Presidente del C.d.A.;
- Consiglieri del C.d.A..

N.B. Non essendovi un DG, la Direzione aziendale spetta al CDA che, con apposite deleghe pubblicate (ovvero quelle in Visura CCIAA) o in qualche modo scritte e/o concordate, ripartisce per competenze, tra i singoli membri

del CDA le responsabilità delle varie attività direttive/gestorie.

Resp.Serv.Prev. e Protezione RSPP

Accounts Dpt.

IT

Territory Manager

- Direct-Indirect Sales Dpt.

Customer Service & MKTG

Technical Service Dpt.

Logistic

Per i dettagli sui compiti e le responsabilità si rimanda all'Organigramma.

2.3 Principi e struttura del Modello adottato da ION SCIENCE ITALIA S.R.L.

2.3.1 Principi

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ION SCIENCE ITALIA risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di reati. Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure/protocolli/istruzioni operative (con recepimento di quelle già in essere, previa verifica di conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 231/01) e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di ION SCIENCE ITALIA, anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Il presente Modello Organizzativo è stato redatto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/01, le linee guida di Confindustria.

E dunque:

- è stato predisposto un Codice Etico con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- sono stati verificati i poteri autorizzativi e di firma nonché le procedure manuali ed informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo
- sono state identificate le aree a rischio attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi;
- per le aree a rischio, sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte idonee procedure/protocolli/istruzioni operative e/o modificate/integrate quelle esistenti;
- è stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che sia basato su specifici principi di controllo, quali:
 - la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
 - la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi a singole operazioni;

- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo (richiesta di disposizione di pagamento specificatamente formalizzata, autorizzazione alla funzione competente, controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato, verifica del pagamento, controllo della fattura ed inserimento in contabilità);
- la documentazione dei controlli svolti;
- è stato identificato un Organismo di Vigilanza al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi nelle aree sensibili;
- sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza e l'adeguatezza del Modello;
- è stata avviata un'opera di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste, *in primis*, dal Codice Etico.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi di:

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- definizione chiara di compiti e responsabilità con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- adesione al Codice Etico, alle regole di comportamento ed alle procedure/protocolli/istruzioni operative predisposti dalla Società al fine di disciplinare ogni attività aziendale improntandola a criteri di trasparenza ed eticità;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione dell'O.d.V.;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'O.d.V. al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati;
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico, dal Modello (ivi compresi i documenti ivi richiamati, le procedure e le Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

2.3.2 Struttura

Il presente Modello Organizzativo si compone di:

- una **Parte Generale**:
 - illustra il quadro normativo di riferimento;
 - descrive le attività di *business* e la *governance* di ION SCIENCE ITALIA;
 - illustra i contenuti e la struttura del Modello, i criteri e le modalità utilizzati per la valutazione e la gestione del rischio-reato e per garantirne l'aggiornamento, nonché il sistema di controllo adottato al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi individuati;
 - disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'O.d.V., prevedendone i requisiti e la composizione, le funzioni ed i poteri, gli obblighi di *reporting* e i flussi informativi;
 - disciplina le attività formative ed informative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - illustra il sistema sanzionatorio volto a prevenire e a punire il mancato rispetto del Modello;
- una **Parte Speciale** costituita da
 - 5 Sezioni diversificate in ragione della tipologia di reato presupposto e, conseguentemente, delle attività sensibili oggetto di mappatura;
- e dei seguenti **documenti di riferimento**, che ne costituiscono parte integrante:
 - **Elenco reati (allegato 1 al Modello)**: contiene l'indicazione di tutti reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;

- **Codice Etico (allegato 2 al Modello)**: descrive i principi – rilevanti anche ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 – ai quali ION SCIENCE ITALIA informa lo svolgimento delle proprie attività e le norme di comportamento attraverso le quali detti principi trovano concreta attuazione.

2.4 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – in conformità al disposto dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto – è un atto di emanazione dell’organo dirigente.

Il Modello Organizzativo di ION SCIENCE ITALIA è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 10 gennaio 2024.

La vigilanza sull’adeguatezza e l’attuazione del Modello è garantita dall’Organismo di Vigilanza che, come si dirà meglio appresso, riferisce periodicamente l’esito del suo operato all’organo amministrativo.

L’organo amministrativo, anche su proposta dell’O.d.V., provvede ad effettuare le successive eventuali modifiche ed integrazioni del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura organizzativa di ION SCIENCE ITALIA.

A prescindere dal sopravvenire di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, ad esempio, modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell’attività di impresa, modifiche normative, etc.), il presente Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a revisione periodica.

2.5 Destinatari del Modello Organizzativo

Il presente Modello Organizzativo si applica a tutto coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti (con qualsiasi tipologia contrattuale o atto equipollente) e a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società (**Destinatari**).

Per quanto riguarda i collaboratori, i consulenti, i fornitori e i clienti, ION SCIENCE ITALIA provvederà a distribuire loro il Codice Etico nonché informarli dell’adozione del Modello Organizzativo; la Società valuterà l’opportunità, anche in ragione della rilevanza della consulenza/fornitura, di inserire nei diversi contratti specifiche clausole di recesso e/o risoluzione in caso di violazione del Codice Etico e dei principi che informano il presente Modello Organizzativo.

3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

3.1 Mappatura

L’art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto indica, quali elementi essenziali del Modello Organizzativo, tra l’altro, l’individuazione delle cosiddette “attività a rischio” (c.d. **Mappatura**) ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Tale attività di mappatura ha consentito di estrapolare i processi sensibili esaminati nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, alla quale – sul punto – si rinvia.

3.2 Controlli e presidio delle attività a rischio

Il sistema di controlli di ION SCIENCE ITALIA, sulla base delle linee guida di Confindustria, nonché delle *best practice* nazionali ed internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali:

- principi generali di controllo relativi alle attività a rischio;
- procedure/protocolli/istruzioni operative specifiche/ci applicate/ti alle singole attività a rischio.

3.3 Controlli generali. Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno di ION SCIENCES ITALIA è stato analizzato e valutato applicando i seguenti principi:

- **regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché delle modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **tracciabilità:**
 - ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
 - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- **segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue, chi controlla;
- **procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

L'organo amministrativo valuta con cadenza trimestrale l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

Al riguardo ION SCIENCES ITALIA si è dotata di procedure e controlli tesi, tra le altre cose, a garantire il monitoraggio del sistema amministrativo, l'adeguatezza e l'affidabilità delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle procedure da parte delle varie funzioni aziendali.

3.4 Controlli specifici

A fronte delle attività a rischio sono state individuate specifiche procedure a presidio delle attività stesse. Sul punto si rinvia alla Parte Speciale del Modello.

3.5 Gestione dei flussi finanziari

Le risorse finanziarie di ION SCIENCES ITALIA devono essere gestite secondo criteri di massima trasparenza, correttezza e veridicità, in ossequio, alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale alle procedure aziendali, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ogni flusso da e verso l'Ente stesso. In particolare, il processo di gestione delle risorse finanziarie deve essere (è) basato sui seguenti principi specifici di controllo:

- la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
- la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni;
- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo (richiesta di disposizione di pagamento specificatamente formalizzata, autorizzazione della funzione competente, controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato, verifica pagamento, controllo fattura e inserimento in contabilità);
- la documentazione dei controlli svolti.

3.6 Organismo di Vigilanza: definizione, compiti, composizione, funzionamento

3.6.1 L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ivi compresi tutti i suoi allegati e/o documenti nello stesso richiamati, nonché di curare il suo/loro aggiornamento è affidato ad un **Organismo di Vigilanza** (di seguito, per brevità, O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nominato dall'organo amministrativo.

In ogni caso la responsabilità ultima dell'adozione del Modello e della effettiva e concreta applicazione delle regole, dei protocolli e delle misure di sicurezza in esso contenute, nonché la vigilanza operativa, restano comunque in capo all'organo amministrativo.

3.6.2 Requisiti

Al fine di garantire l'effettivo svolgimento dei compiti che gli sono assegnati, l'O.d.V. deve avere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Autonomia e indipendenza

Il rispetto di tali requisiti è assicurato dall'inserimento dell'O.d.V. in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale ovvero al C.d.A. nel suo complesso o all'Amministratore Unico (a seconda dei casi). Occorre altresì che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Professionalità

L'O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate ai compiti che è chiamato a svolgere. Tali competenze, unite ai requisiti di autonomia e indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'O.d.V. deve vigilare costantemente sulla adeguatezza e sul rispetto del Modello disponendo dei necessari poteri di indagine.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia e indipendenza, l'O.d.V. nominato da ION SCIENCE ITALIA è organicamente collocato in staff al Consiglio di Amministrazione., svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative aziendali e riferisce direttamente allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di professionalità e di continuità d'azione, l'O.d.V. è supportato nello svolgimento dei suoi compiti da tutte le funzioni aziendali e può avvalersi di altre professionalità esterne che dovessero rendersi necessarie, per tale ragione è dotato di un idoneo budget deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso O.d.V.

3.6.3 Composizione, durata in carica, cause di ineleggibilità e di decadenza

In virtù dei parametri indicati dalle Linee Guida di Confindustria con riferimento alle soglie dimensionali, ION SCIENCE ITALIA deve considerarsi una media impresa, stante l'essenzialità della sua struttura interna gerarchica e funzionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma IV, del D.Lgs. n. 231/2001, la Società potrebbe pertanto affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento all'organo dirigente. Il C.d.A., tuttavia, ha ritenuto che tale soluzione non dia adeguate garanzie sotto il profilo del rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza.

Per tale ragione, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, l'organo amministrativo ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231/01, valutata in rapporto alla specifica realtà di ION SCIENCE ITALIA, sia rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell'O.d.V. ad un organismo costituito *ad hoc*.

Tale organismo può avere composizione monocratica ovvero collegiale ed è nominato dall'organo amministrativo mediante apposita delibera. Qualora l'organismo abbia composizione collegiale, compete altresì all'organo amministrativo la nomina del Presidente.

Il componente dell'organismo monocratico ovvero il Presidente dell'organismo collegiale deve essere esterno alla Società e in possesso di specifiche competenze nonché di elevata e comprovata esperienza e professionalità in campo giuridico, con particolare riferimento all'ambito penale.

Qualora l'organismo abbia composizione collegiale, i restanti membri potranno essere individuati tra soggetti in possesso di specifiche competenze nonché di elevata e comprovata esperienza e professionalità nei seguenti campi: revisione e gestione contabile, organizzazione aziendale, gestione qualità e sistemi di controllo. Uno di tali membri può essere soggetto interno all'ente, così da garantire il necessario raccordo.

Come precisato dalla Linee Guida di Confindustria, infatti, in caso di O.d.V. a composizione plurisoggettiva mista il grado di indipendenza deve essere valutato nella sua globalità.

L'O.d.V. resta in carica tre anni.

È rimessa all'organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'O.d.V., in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, e di apportare le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie, mediante apposita delibera consiliare.

Ai fini del rispetto del requisito dell'indipendenza, non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che:

- rivestano incarichi esecutivi o delegati nell'organo amministrativo, ovvero, fatta eccezione per l'eventuale membro interno, svolgano funzioni operative all'interno della Società;
- intrattengano significativi rapporti di affari con la Società e con gli enti soci, nonché con gli amministratori della Società e degli enti soci;
- facciano parte del nucleo familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori degli enti soci, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente nonché dai parenti e dagli affini entro il quarto grado;
- sono stati condannati (anche con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) ovvero sono indagati/imputati per reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Tutti coloro che rivestono il ruolo di componenti dell'O.d.V. sono tenuti a sottoscrivere, al momento dell'accettazione dell'incarico e, in seguito, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente all'organo amministrativo l'insorgere di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza.

È, altresì, causa di decadenza la sopravvenuta incapacità.

I soggetti designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, indipendentemente dalla modifica della composizione dell'organo amministrativo che li ha nominati.

Fatte salve le ipotesi di decadenza sopra previste, la nomina conferita può essere revocata dall'organo amministrativo solo per giusta causa.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica, l'organo amministrativo nominerà senza indugio un nuovo componente dell'O.d.V., fatta salva la possibilità di assumere diverse determinazioni in ordine alla composizione dell'organismo.

Sono di competenza dell'O.d.V. le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

3.6.4 Continuità d'azione, funzionamento e tracciabilità

L'O.d.V. deve effettuare le verifiche sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello attraverso la pianificazione, su base periodica annuale, delle principali attività di monitoraggio e controllo.

3.6.4.1 In caso di O.d.V. collegiale

L'O.d.V. si riunisce secondo le scadenze fissate nel piano annuale e comunque con una frequenza minima di una volta per trimestre, fatte salve situazioni di emergenza, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano di età.

La convocazione può essere effettuata con ogni mezzo idoneo (telefono, e-mail, raccomandata), almeno sette giorni prima, salvi i casi di urgenza.

La convocazione può altresì essere deliberata di volta in volta, in occasione delle riunioni dell'O.d.V..

In caso di partecipazione totalitaria non necessitano tempi di preavviso (per presenza si intende anche quella telefonica o in videoconferenza o altro sistema analogo).

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano di età. Le riunioni dell'O.d.V. avranno luogo normalmente presso gli uffici della Società o presso altre sedi concordate tra i suoi componenti.

In casi di particolare urgenza, le riunioni potranno anche svolgersi per video o teleconferenza, ovvero con altri mezzi di comunicazione a distanza.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più

anziano di età.

Ogni deliberazione dell'O.d.V. può essere assunta solo con metodo collegiale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.

La documentazione raccolta dall'O.d.V. (informazioni, segnalazioni, etc.) e gli atti dallo stesso formati (verbali, relazioni, etc.) sono conservati presso la sede della Società per un periodo di almeno dieci anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'O.d.V., nonché all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale/Revisore Legale (ove nominato), previa richiesta ed autorizzazione dell'O.d.V..

L'O.d.V. può delegare a ciascuno dei suoi componenti lo svolgimento di determinate attività. Il delegato avrà in ogni caso obbligo di riferire all'O.d.V. circa gli esiti dell'attività svolta nella prima seduta utile.

Su invito dell'O.d.V. (con accordo preso a maggioranza assoluta dei suoi componenti), alle riunioni possono partecipare altri soggetti (C.d.A. o suoi membri, Collegio Sindacale/Revisore Legale, responsabili di funzione, etc.).

La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'O.d.V. (es. definizione e calendarizzazione delle attività, verbalizzazione delle sedute, etc.) è interamente rimessa all'autonomia dell'O.d.V. stesso, che potrà adottare un proprio Regolamento.

Le decisioni in ordine agli aspetti attinenti all'operatività dell'O.d.V. e l'eventuale adozione di un apposito Regolamento dovranno essere deliberate dall'O.d.V. all'unanimità.

Il Presidente rappresenta l'O.d.V. in tutte le occasioni in cui non sia richiesta la presenza di tutti i componenti, svolge le funzioni di impulso e cura gli aspetti di pianificazione, coordinamento ed organizzazione delle attività da svolgere.

3.6.5 Compiti e poteri

L'O.d.V. ha i seguenti compiti:

- a. verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- b. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello, dei suoi allegati e dei documenti in esso richiamati da parte dei Destinatari e rilevare eventuali scostamenti comportamentali;
- c. valutare l'opportunità e formulare proposte di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative ovvero di quanto verificato nello svolgimento delle sue funzioni;
- d. segnalare all'organo amministrativo, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni del Codice Etico, del Modello, dei suoi allegati e dei documenti in esso richiamati accertate nello svolgimento delle sue funzioni che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Al fine dell'assolvimento dei compiti di cui sopra, l'O.d.V. dovrà:

A. con riferimento alla verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello:

- a. interpretare la normativa rilevante;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree/attività a rischio-reato;
- c. coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione e delle comunicazioni volte a promuovere la conoscenza e la comprensione, all'interno e all'esterno della Società, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello, nei suoi allegati e nei documenti dallo stesso richiamati;

B. con riferimento alla vigilanza sull'osservanza del Modello:

- a. effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree/attività a rischio-reato;
- b. coordinarsi con le competenti funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) al fine di

assumere le informazioni e di acquisire la documentazione ritenuta necessaria. L'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto;

- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello, dei suoi allegati e dei documenti dallo stesso richiamati ed aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'organismo stesso;
- d. svolgere d'iniziativa o a seguito di segnalazioni, le necessarie inchieste interne al fine di verificare eventuali violazioni del Codice Etico, del Modello, dei suoi allegati e dei documenti nello stesso richiamati.

C. con riferimento alla valutazione circa l'opportunità ed alla formulazione di proposte di aggiornamento del Modello:

- a. redigere, su base almeno annuale, una relazione circa l'attività svolta e l'esito della stessa, contenente tra l'altro una valutazione sull'adeguatezza e sull'effettivo rispetto del Codice Etico, del Modello, dei suoi allegati e dei documenti nello stesso richiamati;
- b. presentare all'organo amministrativo proposte di adeguamento del Codice Etico, del Modello, dei suoi allegati e dei documenti nello stesso richiamati ogni volta che ne ravvisi la necessità o anche la semplice opportunità, in ragione di mutate condizioni aziendali e/o normative ovvero a seguito di quanto verificato nello svolgimento delle sue funzioni;
- c. verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- d. proporre l'adozione ovvero formulare pareri circa l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Nello svolgimento della propria attività l'O.d.V. dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

Al fine di consentirgli il corretto, pieno e libero svolgimento dei compiti che gli sono demandati, l'organo amministrativo attribuisce all'O.d.V. tutti i necessari poteri di iniziativa e di controllo.

L'O.d.V. delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti del budget richiesto e deliberato dall'organo amministrativo, salvo l'obbligo di consuntivo su base annuale.

In caso di necessità, l'O.d.V. potrà richiedere all'organo amministrativo l'autorizzazione ad effettuare spese eccedenti il budget deliberato.

L'O.d.V. può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Pur dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l'O.d.V. non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale e sulla irrogazione di sanzioni. Tali poteri restano in capo ai competenti organi sociali ed al management aziendale.

Fatti salvi i poteri di controllo sull'adeguatezza dell'intervento dell'O.d.V. che competono all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale/Revisore Legale, le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

3.6.6 Reporting agli organi sociali

L'O.d.V. riporta:

- al **Consiglio di Amministratore e al Collegio Sindacale/Revisore Legale** (ove nominati):
 - **in via immediata**, segnalando in forma scritta eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza ovvero l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento e/o dell'organizzazione aziendale ovvero a seguito di quanto verificato nello svolgimento delle sue funzioni;
 - **annualmente**, predisponendo apposita relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, con particolare riferimento ai controlli effettuati, e delle criticità rilevate; le

proposte circa l'aggiornamento delle aree attività a rischio-reato e delle procedure che disciplinano i processi sensibili; le proposte di integrazione/modifica del Modello, dei documenti nello stesso richiamati e delle procedure ivi indicate; gli interventi correttivi suggeriti o pianificati ed il loro stato di realizzazione; il piano delle attività per l'anno successivo; il consuntivo delle spese effettuate nel corso dell'anno utilizzando il budget deliberato dall'organo amministrativo e la richiesta di budget per l'anno successivo;

- al **Presidente del C.d.A.:**
 - **in via continuativa**, anche verbalmente;
 - **in ogni caso di emergenza**, con note scritte.

Il C.d.A., il Presidente del C.d.A., il Collegio Sindacale/Revisore Legale hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'O.d.V. concorderà con il Collegio Sindacale/Revisore Legale incontri periodici volti a favorire il costante e reciproco scambio di informazioni rilevanti per l'ottimizzazione delle attività di verifica e controllo negli ambiti di rispettiva competenza.

Gli incontri con gli organi cui l'O.d.V. riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere consegnata all'O.d.V. e custodita nell'apposito archivio presso la sede della Società.

L'O.d.V. deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

3.6.7 Flussi informativi e segnalazioni

I componenti gli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti (e/o soggetti a questi assimilati) di ION SCIENCE ITALIA hanno l'obbligo di informare l'O.d.V. mediante apposite segnalazioni, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ION SCIENCE ITALIA ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

In particolare, devono essere comunicati all'O.d.V.:

- gli esiti degli audit interni;
- il verbale della riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. n. 81/08;
- le informazioni, i documenti e i dati espressamente indicati e richiesti dall'O.d.V., nel rispetto dei tempi e dei modi definiti dell'organismo stesso;
- ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente all'attuazione del Modello nelle aree/attività a rischio-reato;

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente comunicate per iscritto, anche in via telematica, all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine ovvero la pendenza di procedimenti penali che potrebbero generare responsabilità in capo a ION SCIENCE ITALIA ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
- rapporti predisposti dagli organi o dalle Funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni che presentino profili di criticità ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
- informative periodiche da parte degli organi o delle funzioni aziendali in ordine all'attuazione del Codice Etico, del Modello, dei documenti nello stesso richiamati e delle procedure ivi indicate;
- l'avvio di procedimenti disciplinari per fatti, atti, eventi od omissioni relativi alla violazione del Codice Etico, del Modello, dei documenti nello stesso richiamati e delle procedure ivi indicate.

Al fine di favorire il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V. è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" (casella di posta elettronica e altro).

In particolare, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto o comunque di condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello.

La segnalazione è riferita direttamente all'O.d.V. secondo le modalità prescritte nella procedura **"Segnalazioni di illeciti ed irregolarità"**.

Verranno prese in considerazione anche segnalazioni anonime, se adeguatamente dettagliate e circostanziate.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute; effettua apposite indagini al fine di verificarne la fondatezza, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e, all'esito, propone all'organo amministrativo eventuali provvedimenti.

Coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

ION SCIENCE ITALIA promuove la conoscenza, all'interno e all'esterno della Società, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello, nei documenti nello stesso richiamati e delle procedure ivi indicate.

L'informazione e la formazione sono, tra l'altro, presupposti necessari al fine di dare concreta attuazione al sistema sanzionatorio, disciplinato al successivo capitolo 5.

4.1 Amministratori, dipendenti, collaboratori interni e soggetti assimilati

La formazione rivolta agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti (e soggetti assimilati) ed ai collaboratori interni è gestita dai competenti organi/funzioni aziendali, in stretto coordinamento con l'O.d.V.

In particolare, le attività informative/formative sono previste e realizzate:

- al momento dell'assunzione o dell'inizio del rapporto ovvero in occasione di mutamenti di mansione;
- in caso di modifiche normative, del Codice Etico, del Modello, dei documenti nello stesso richiamati e delle procedure ivi indicate;
- periodicamente, in via continuativa.

4.2 Collaboratori esterni, consulenti, fornitori, clienti e altri soggetti terzi

ION SCIENCE ITALIA promuove, di concerto con l'O.d.V., la conoscenza del Codice Etico e del Modello dalla stessa adottati presso tutti i soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, fornitori, clienti, etc.) con i quali intrattiene rapporti.

ION SCIENCE ITALIA, inoltre, fornirà ai soggetti terzi più significativi una copia del Codice Etico adottato.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, per essere ritenuto idoneo ed efficacemente attuato, il Modello deve prevedere un **"Sistema Disciplinare"** volto a punire il mancato rispetto.

ION SCIENCE ITALIA pertanto, ha adottato un insieme di misure dirette a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Codice Etico, nel Modello, nei documenti nello stesso richiamati e nelle procedure ivi indicate commesse da amministratori, sindaci, revisori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e, in alcuni casi, fornitori e altri soggetti terzi con i quali la Società abbia in essere rapporti contrattuali.

5.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'art. 7, comma 4, del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni del Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

La violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo, nelle procedure e nei documenti nello stesso richiamati costituisce illecito disciplinare.

Ai dipendenti di ION SCIENCE ITALIA verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario (Commercio) nel rispetto dell'art. 7 L. n. 300 del 30 maggio 1970

(Statuto dei Lavoratori) e delle altre normative speciali, laddove applicabili.

Sono oggetto di sanzione le condotte, ivi incluse quelle omissive, che violano il presente Modello nonché il complesso di procedure che ne costituiscono parte integrante e, pertanto, in primo luogo, il Codice Etico. Costituiscono violazioni del Modello anche le azioni/omissioni che violano le indicazioni e/o prescrizioni dell'O.d.V.

In virtù del principio di legalità e di proporzionalità della sanzione, ION SCIENCE ITALIA ha così definito le possibili violazioni, secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2, 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello nello svolgimento di attività sensibili o comunque connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio-reato, qualora non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello mediante condotta idonea ad integrare le modalità di realizzazione (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto o a rappresentarne l'apparenza, qualora non ricorra la condizione prevista nel successivo n. 4;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di condotta finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Le violazioni di cui sopra da parte dei dipendenti comportano l'adozione da parte della Società dei provvedimenti di seguito descritti:

- a. **biasimo inflitto verbalmente**: tale sanzione è prevista per il lavoratore che commetta le violazioni descritte nel precedente punto 1), se di lieve entità;
- b. **biasimo inflitto per iscritto**: tale sanzione è prevista per il lavoratore che ripeta nel tempo le violazioni descritte nel precedente punto 1), se di lieve entità, integrando la condotta violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio;
- c. **multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione**: tale sanzione è prevista per il lavoratore che commetta ovvero reiteri le violazioni descritte nel precedente punto 1) non qualificabili come di lieve entità ovvero commetta le violazioni descritte nel precedente punto 2), integrando la condotta violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio;
- d. **sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**: tale sanzione è prevista per il lavoratore che reiteri le violazioni descritte nel precedente punto 2), integrando la condotta violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio, ovvero per il lavoratore che commetta le violazioni descritte nel precedente punto

3), integrando la condotta grave violazione dell'obbligo di cooperare alla prosperità dell'impresa;

- e. **licenziamento disciplinare senza preavviso**: tale sanzione è prevista per il lavoratore che commetta le violazioni descritte nel precedente punto 4), integrando la condotta grave violazione dell'obbligo di cooperare alla prosperità dell'impresa e l'abuso di fiducia.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento ovvero al grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle altre circostanze aggravanti o attenuanti che accompagnano la violazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti all'organo amministrativo.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'O.d.V.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Modello troveranno applicazione le norme di legge nonché le previsioni della contrattazione collettiva applicabili nel caso in esame.

5.3 Sanzioni nei confronti dei componenti gli organi sociali, dei revisori e dell'O.d.V.

I principi e le norme di comportamento dettate dal Codice Etico, dal Modello, dalle procedure e dai documenti nello stesso richiamati devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono in seno all'organizzazione della Società, una posizione apicale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto rientrano in questa categoria le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello, delle procedure e dei documenti nello stesso richiamati da parte di un amministratore (o dell'intero C.d.A.), di un sindaco (o dell'intero Collegio sindacale), di un revisore o dell'O.d.V., l'organo amministrativo o l'assemblea dei soci (a seconda dei casi) adotterà i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni commesse.

Qualora le violazioni siano gravi, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'amministratore, del sindaco, del revisore o dell'O.d.V. (o di un suo componente qualora sia organo collegiale). Si considera sempre grave violazione la accertata realizzazione di uno dei reati presupposto.

5.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto, nel novero dei soggetti apicali sono compresi – anche – il direttore generale, i dirigenti e i funzionari dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica.

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, la Società adotterà i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto (di lavoro subordinato o altro) esistente tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

5.5 Sanzioni nei confronti dei collaboratori, dei consulenti, dei fornitori ed altri soggetti terzi

ION SCIENCE ITALIA valuterà, caso per caso, tenuto conto della tipologia del contratto e dell'entità anche economica del rapporto, di inserire una clausola contrattuale in virtù della quale, qualsiasi comportamento in contrasto con il Codice Etico, posto in essere dai soggetti sopra indicati, da cui derivi o possa derivare un

pregiudizio alla Società ai sensi e per gli effetti del Decreto, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

5.6 La disciplina in materia di whistleblowing: brevi cenni di procedura

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di presentare all'O.d.V., a tutela dell'integrità di ION SCIENCE ITALIA, segnalazioni circostanziate aventi ad oggetto eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e/o violazioni del Codice Etico, del Modello, dei documenti nello stesso richiamati e delle procedure ivi indicate, da chiunque commesse.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le modalità prescritte nella procedura **“Segnalazione di illeciti e di irregolarità”**.

In ogni caso, le segnalazioni, anche presentate in forma anonima, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, tali da dimostrare la buona fede.

Al fine di favorire le segnalazioni e di tutelare coloro che le effettuano, è compito della Società attivare uno o più canali in grado di garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

La violazione degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante costituisce violazione del Modello e sarà punita in conformità a quanto previsto dal presente capitolo, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2013 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottate nei confronti del segnalante.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, trasferimenti, licenziamenti, sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro successivi alla presentazione della segnalazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale dal medesimo indicata.

Gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata costituiscono grave violazione del Modello e saranno puniti in conformità a quanto previsto dal presente capitolo.

Anche il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che rivelano infondate costituisce grave violazione del Modello e sarà punito in conformità a quanto previsto dal presente capitolo.

Nelle ipotesi di segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti di cui al presente Modello, il perseguimento dell'interesse all'integrità di ION SCIENCE ITALIA, nonché alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti illeciti, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e dall'art. 2105 c.c..

La rivelazione di notizie/documenti oggetto di segreto aziendale costituisce in ogni caso violazione del relativo obbligo qualora venga effettuata con modalità eccedenti rispetto alla finalità della salvaguardia dell'integrità di ION SCIENCE ITALIA e/o dell'eliminazione/della repressione dell'illecito.

PARTE SPECIALE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le regole di gestione ed i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte da ION SCIENCES ITALIA e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01. Nello specifico, la Parte Speciale del Modello Organizzativo ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle determinazioni contenute nel Modello Organizzativo di ION SCIENCES ITALIA:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (Parte Generale e Parte Speciale);
- Codice Etico;
- protocolli, procedure ed istruzioni operative;
- procure e deleghe in essere.

La presente Parte Speciale è articolata in **5 Sezioni**, corrispondenti ai singoli gruppi di reato presupposto astrattamente commissibili nell'ambito dell'attività di ION SCIENCES ITALIA e, più precisamente:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- reati societari (art. 25 *ter* del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto) – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies1* del Decreto) – Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25 *septies* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto)

Ogni Sezione è composta da 3 paragrafi:

- analisi del rischio: attività sensibili, rischi, funzioni a rischio;
- gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento;
- gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

L'analisi del rischio deve essere svolta conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli,

in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, protocolli/procedure) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione di ciascuna funzione dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante della procedura aziendale interessata;
- adeguato livello di formalizzazione.

3. LE ATTIVITA' SENSIBILI E I REATI PRESUPPOSTO

L'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 indica, come uno degli elementi essenziali del Modello, l'individuazione delle c.d. **"attività sensibili"**, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal Decreto, ION SCIENCE ITALIA ha posto in essere le seguenti attività:

- analisi delle aree di attività di ciascuna funzione aziendale;
- individuazione e mappatura delle "aree a rischio reato" e delle attività "sensibili" relative a ciascuna funzione aziendale;
- analisi del profilo di rischio, per ciascuna attività sensibile, mediante individuazione dei reati potenzialmente realizzabili;
- identificazione dei processi aziendali di riferimento nell'ambito dei quali devono essere previsti i controlli a presidio dei rischi individuati.

È stata successivamente svolta un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, finalizzata a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle responsabilità, nonché la sussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto.

SEZIONE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Analisi del rischio

1.1 Attività sensibili

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di ION SCIENCE ITALIA, le seguenti attività sensibili:

- **gestione dei rapporti con la P.A.:**
 - procedure di gara o di negoziazione diretta e gestione dei relativi contratti;
 - rapporti tra ION SCIENCE ITALIA e soggetti istituzionali, anche rappresentanti della committenza, nonché gli Enti Pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - adempimenti, comunicazioni e relazioni, per esempio, in occasione di autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni;
 - erogazione e gestione di finanziamenti pubblici;
- **gestione delle richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze, certificazioni;**
- **gestione dei finanziamenti da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee:**
 - ricerca;

- richiesta;
- erogazione;
- utilizzo;
- **gestione della tesoreria, finanza e crediti:**
 - gestione conti correnti, incassi e pagamenti,
 - gestione degli investimenti in strumenti finanziari;
 - gestione dei crediti;
- **gestione di omaggi, donazioni e liberalità, sponsorizzazioni, organizzazioni di eventi e attività sociali:**
 - processo autorizzativo;
 - scelta del beneficiario;
 - scelta della tipologia di regalie;
 - erogazione della liberalità;
 - stipula del contratto di sponsorizzazione;
- **gestione delle risorse umane:**
 - processo di ricerca e selezione del personale;
 - assunzioni e cessazioni;
 - definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera;
 - pianificazione e svolgimento delle attività di formazione;
 - pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di formazione rivolte all'accrescimento delle competenze del personale;
 - gestione degli aspetti sindacali;
- **gestione amministrativa del personale:**
 - gestione degli anagrafici dipendenti;
 - calcolo e pagamento di salari e stipendi;
 - gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese;
 - gestione dei benefits aziendali;
- **gestione conferimento incarichi e consulenza:**
 - processo di ricerca, selezione e valutazione dei consulenti;
- **gestione acquisiti di beni e servizi:**
 - gestione del fabbisogno e degli acquisti;
 - ricerca e selezione dei fornitori;
 - processo di qualifica e valutazione dei fornitori;
- **gestione del contenzioso:**
 - apertura della pratica di contenzioso;
 - monitoraggio delle attività svolte dai consulenti e dello stato di avanzamento dei contenziosi in essere;
 - monitoraggio di quelli chiusi.

Eventuali integrazioni della suddetta analisi del rischio potranno essere disposte dall'O.d.V., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.2 Rischi

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili e, sulla base delle attività sensibili, sopra individuare, è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

❖ **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti prima dell'entrata in vigore del Decreto, e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

❖ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

❖ **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

❖ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

❖ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

❖ **Concussione** (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di una applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda

a terzi prestazioni non dovute. E, sempre che, da tale comportamento derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società.

❖ **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318)

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 è stato modificato l'art. 318 codice penale. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito o indebito di denaro o di altra utilità tra esponenti aziendali ed un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri.

Conseguentemente, l'elemento costitutivo del reato non è più ancorato (come nella precedente previsione normativa) alla remunerazione per la commissione di un atto d'ufficio, configurandosi, invece, laddove vi sia un flusso (o la promessa) illecito o indebito di denaro o di altra utilità tra esponenti aziendali ed un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri.

La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Oggi, quindi, viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva. L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziaria e legislativa, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretto o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono, quindi, compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

❖ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti** (artt. 319 e 319 bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 bis c.p.).

❖ **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche, per esempio, un cancelliere o altro funzionario).

❖ **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un P.U. o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

❖ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

❖ **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

❖ **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

❖ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma del codice penale ai soggetti specificati nell'art. 322 bis c.p. stesso.

1.3 Funzioni a rischio

Possono essere considerati a rischio i comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti o altro, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio (sul punto, cfr. paragrafo 1.1).

In particolare, particolare rilievo – rispetto alle attività sensibili, così come sopra individuate – assumono le seguenti figure:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministrazione (Direzione Amministrativa, Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità);
- Ufficio Personale;
- Tecnico/Commerciale (Ufficio Commesse e Gare, Ufficio programmazione, Ufficio Tecnico);
- Ufficio Acquisti;
- Ufficio produzione

2. Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino – anche solo potenzialmente –, direttamente o indirettamente, uno dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico, delle procedure interne e della normativa di settore applicabile.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire verifiche, ed essere autorizzati dalla persona cui il relativo potere sia conferito, secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, ovvero a loro parenti o affini, che possano determinare le stesse conseguenze previste ai precedenti punti;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, *business partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinati.

3. Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati, ION SCIENCE ITALIA ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Atto costitutivo e statuto;
3. Sistema di deleghe e procure;
4. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Terziario (Commercio);
5. Codice Etico;
6. Analisi del contesto;
7. Identificazione e valutazione dei rischi.

3.1 Tracciabilità

Ogni operazione relativa ad attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali (compilazione di apposite *check-list* e/o modulistica aziendale).

L'O.d.V. ha la facoltà di autorizzare la compilazione di *check-list* cumulative nel caso di partecipazione della Società a molteplici procedure pubbliche o comunque nel caso di rapporti con pubbliche amministrazioni o organi di controllo di carattere ripetitivo.

3.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale. Per "delega" si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; per "procura" si intende il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di ION SCIENCE ITALIA rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza di mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestazioni d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra budget e dai processi di monitoraggio dell'analisi del rischio;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

3.3 Predisposizione dell'organigramma aziendale

L'organigramma aziendale è predisposto prevedendo una definizione ben precisa dei ruoli di ciascuna funzione; i compiti, le responsabilità e i poteri assegnati a ciascuna funzione sono dettagliatamente delineati in apposito documento interno, predisposto dal responsabile di funzione e rivisto ed approvato dall'ufficio risorse umane.

SEZIONE B REATI SOCIETARI

1. Analisi del rischio

1.1 Attività sensibili

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di ION SCIENCE ITALIA, le seguenti attività sensibili:

- **attività riguardanti la contabilità e il bilancio:**
 - gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;
 - gestione dei flussi monetari e finanziari;
 - gestione e conservazione della documentazione aziendale;
- **attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste per legge:**
 - redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali;
 - operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
 - attività inerenti alla stesura della documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- **attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile:**
 - gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
 - operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
 - operazioni straordinarie come fusioni o scissioni;
- **attività riguardanti la formazione della volontà sociale:**
 - convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;

- **attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra soci, gli organi sociali e i terzi:**
 - predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - informazione, diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
 - rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e la società di revisione;
 - attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione;
- **gestione degli asset aziendali;**
- **gestione del magazzino;**
- **attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza:**
 - comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
 - ispezioni da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza;
 - conservazione delle informazioni fornite alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- **attività riguardanti i rapporti con i terzi:**
 - trattative per la definizione di un qualsiasi rapporto contrattuale con clienti e con enti terzi pubblici o privati (definizione delle politiche commerciali; gestione degli ordini; gestione assistenza clienti e reclami; partecipazione a bandi di gara);
 - gestione degli omaggi, donazioni e liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività sociali (processo autorizzativo; scelta del beneficiario; scelta della tipologia di regalie; erogazione della liberalità; stipula del contratto di sponsorizzazione);
 - gestione di finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici o privati;
 - gestione dei fornitori;
 - gestione delle risorse umane;
 - gestione di incarichi di consulenza;
- **gestione del contenzioso:**
 - apertura della pratica di contenzioso;
 - monitoraggio delle attività svolte dai consulenti e dello stato di avanzamento dei contenziosi in essere;
 - monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi.

Eventuali integrazioni della suddetta analisi del rischio potranno essere disposte dall'O.d.V., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.2 Rischi

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili e, sulla base delle attività sensibili sopra individuate è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

❖ False comunicazioni sociali (artt. 1621 e 2621 bis c.c.)

Gli articoli 2621 e 2621 bis del codice civile sono norme finalizzate alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti espressamente e specificatamente indicati dall'art. 2621 c.c. in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinare informazioni obbligatorie.

L'art. 2621 bis c.c. prevede una pena ridotta laddove i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

❖ Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura quando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici.

Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato un danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

❖ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si proceda alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

❖ Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

❖ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dalla legge, si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di quote o azioni emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

❖ Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

❖ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

❖ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si configura quando viene promesso denaro o altra utilità al fine di indurre gli organi della società a compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà. Per organi della società si intendono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori. È un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

❖ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato punisce chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei soggetti indicati al precedente articolo 2635 c.c., al fine di compiere od omettere un atto in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Ed inoltre, è punito anche chiunque (tra i soggetti indicati al precedente art. 2635 c.c.) solleciti per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

❖ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

❖ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art. 2637 c.c. punisce tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

❖ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura attraverso la realizzazione di due condotte:

- esporre nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) fatti materialmente non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;

- ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte delle Autorità Pubbliche, consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori.

1.3 Funzioni a rischio

Possono essere considerati a rischio i comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti o altro, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio (cfr. sul punto, paragrafo 1.1).

In particolare, particolare rilievo – rispetto alle attività sensibili, così come sopra individuate – assumono le seguenti figure:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministrazione (Direzione Amministrativa, Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità);
- Ufficio Personale;
- Tecnico/Commerciale (Ufficio Commesse e Gare, Ufficio programmazione, Ufficio Tecnico);
- Ufficio Acquisti;
- Ufficio produzione
- Magazzino

2. Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento

Al fine di limitare in modo sostanziale e pressoché escludere i rischi di responsabilità di ION SCIENCES ITALIA ai sensi dell'art. 25 *ter* del Decreto, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere scientifico, culturale o l'immagine della Società.

I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire verifiche, ed essere autorizzati dalla persona cui il relativo potere sia conferito, secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, ovvero a loro parenti o affini, che possano determinare le stesse conseguenze previste ai precedenti punti;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti, *business partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto di interessi – effettivo o potenziale – con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme, in primis, del Codice Etico;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è soggetta l'attività di ION SCIENCE ITALIA, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano, invece, finalità illecite;
- alterare la rendicontazione delle operazioni economiche effettuate, anche attraverso la creazione di fatturazioni in tutto o in parte inesistenti;
- effettuare pagamenti in contanti o in beni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle procedure interne.

3. Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati, ION SCIENCE ITALIA ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Atto costitutivo e statuto;
3. Sistema di deleghe e procure;
4. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Terziario (Commercio);
5. Codice Etico;
8. Analisi del contesto;
9. Identificazione e valutazione dei rischi.

3.1 Tracciabilità

Ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi documenti (compilazione di apposite *check-list* e/o modulistica aziendale).

L'O.d.V. ha la facoltà di autorizzare la compilazione di *check-list* cumulative nel caso di procedure carattere ripetitivo.

3.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure è quello descritto al paragrafo 3.2 della Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.3 Predisposizione dell’organigramma aziendale

L’organigramma aziendale è quello descritto al paragrafo 3.3 della Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

SEZIONE C

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

REATI TRIBUTARI

1. Analisi del rischio

1.1 Attività sensibili

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa di ION SCIENCE ITALIA, le seguenti attività sensibili:

- **gestione acquisti di beni e servizi:**
 - gestione del fabbisogno e degli acquisti;
 - ricerca e selezione di fornitori;
 - processo di qualifica e valutazione dei fornitori;

- **gestione amministrativa del personale:**
 - gestione delle anagrafiche di dipendenti;
 - calcolo e pagamento di salari e stipendi;
 - gestione trasferte, anticipi e rimborsi;
 - gestione dei *benefits* aziendali;

- **gestione conferimento incarichi e consulenza:**
 - processo di ricerca, selezione e valutazione dei consulenti;

- **gestione dei *business partner*;**

- **gestione dei contratti di vendita:**
 - sviluppo del *business*;
 - definizione delle politiche commerciali (prezzi, scontistica);
 - censimento anagrafico e identificazione della clientela;
 - gestione degli ordini di vendita;
 - partecipazione a bandi di gara;
 - gestione assistenza clienti e reclami;

- **attività riguardanti la contabilità e il bilancio:**
 - gestione dei flussi attivi e passivi;
 - gestione della contabilità e adempimenti fiscali;
 - redazione del bilancio;
 - gestione e conservazione della documentazione aziendale;
 - gestione delle comunicazioni periodiche;
- **gestione del magazzino;**
- **gestione degli asset aziendali;**
- **gestione degli omaggi, donazioni e liberalità, sponsorizzazioni di eventi e attività sociali.**

Eventuali integrazioni della suddetta analisi del rischio potranno essere disposte dall'O.d.V., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.2 Rischi

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili e, sulla base delle attività sensibili, sopra individuate, è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

❖ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi – non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, reato tributario, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione.

È altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per altri – un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

L'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni è integrata quando il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo, sia cioè a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

❖ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi – non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto – sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. furto, reato tributario, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

La condotta dell'ostacolare consiste in una qualsiasi attività diretta ad impedire l'identificazione del denaro, dei beni e delle altre utilità al fine di dissimularne la provenienza illecita.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

❖ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reato tributario, ecc.).

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzo di capitali illeciti.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

❖ **Autoriciclaggio** (art. 648 ter1 c.p.)

È un reato proprio in quanto deve necessariamente essere colui che ha partecipazione alla commissione del reato presupposto (delitto non colposo) da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

La condotta tipica si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- sostituzione;
- trasferimento;
- impiego.

In attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto.

Nel concetto di **sostituzione** rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato.

Il **trasferimento** rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo ad un altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, provenienza e della effettiva destinazione.

Infine, per **impiego** si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti.

❖ **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quanto un soggetto ("chiunque"), al fine di trarre profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, senza esserne il titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e/o servizi o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.

Per "documento analogo" si intende – qualsiasi – mezzo di pagamento digitale che, quindi, prescinde dall'esistenza di un documento fisico (si pensi a Satispay o Paypal), comprese le c.d. criptovalute.

Per "strumento di pagamento diverso dai contanti" si intende un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

❖ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte – a prescindere dall'importo evaso, non essendo prevista alcuna soglia di evasione – indichi in una delle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti.

Con l'espressione **"fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"** si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

"Gli altri documenti" – in particolare – sono quei documenti che attestano l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione (ad esempio, parcella, ricevuta fiscale, nota di credito o di addebito, scheda carburanti, etc.).

❖ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, compiendo – a tal fine – operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per la realizzazione della fattispecie in argomento è necessario che l'evasione sia superiore a € 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a € 1.500.000,00.

❖ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2 bis D.Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

❖ **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. n. 74/00)

Il reato si configura con l'occultamento o la distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

❖ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. n. 74/00)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni o interessi, se di ammontare complessivo superiore a € 50.000,00, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

1.3 Funzioni a rischio

Possono essere considerati a rischio i comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti o altro, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio (cfr. sul punto, paragrafo 1.1).

In particolare, particolare rilievo – rispetto alle attività sensibili, così come sopra individuate – assumono le seguenti figure:

- Consiglio di Amministrazione;
- Responsabile Gestione Sistema Qualità, Sicurezza, Sicurezza stradale e Ambiente
- Amministrazione (Direzione Amministrativa, Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità);
- Ufficio Personale;
- Tecnico/Commerciale (Ufficio Commesse e Gare, Ufficio programmazione, Ufficio Tecnico);
- Ufficio Acquisti;
- Ufficio produzione
- Magazzino

2. Regole e principi generali di comportamento

Al fine di limitare in modo sostanziale e pressoché escludere i rischi di responsabilità di ION SCIENCES ITALIA ai sensi degli artt. 25 *octies*, 25 *octies1* e 25 *quinquiesdecies* del Decreto, è fatto obbligo di:

- garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la conservazione agli atti della Società di un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione
 - l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
 - l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
 - la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi monetari e finanziari della Società;
- verificare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- verificare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti della Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori, anche stranieri, attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, clienti e partner commerciali/finanziari.

Conseguentemente, è espressamente vietato:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;

- effettuare pagamenti in contanti o in beni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dai protocolli/procedure interne.
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito o abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali siano conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità.

3. Gestione del rischio

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati, ION SCIENCE ITALIA ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Atto costitutivo e statuto;
3. Sistema di deleghe e procure;
4. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Terziario (Commercio);
5. Codice Etico;
6. Analisi del contesto;
7. Identificazione e valutazione dei rischi.

3.1 Tracciabilità

Ogni operazione relativa ad attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato ex post, anche tramite appositi supporti documentali (compilazione di apposite check-list e/ modulistica aziendale).

3.2 Il sistema di deleghe e procura

Il sistema di deleghe e procure è quello descritto al paragrafo 3.2 della Sezione A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

3.3 Predisposizione dell'organigramma aziendale

L'organigramma aziendale è predisposto come descritto al paragrafo 3.3 della Sezione A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"

SEZIONE D OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Analisi del rischio

1.1 Attività sensibili

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono stata individuare, nell'ambito della struttura organizzativa di ION SCIENCE ITALIA, le seguenti attività sensibili:

- **gestione dei DPI:**
 - scelta, acquisto, ricevimento dei DPI;
 - consegna dei DPI ai lavoratori e formazione;
 - custodia dei DPI e formazione;
 - sostituzione dei DPI;

- **gestione delle risorse strumentali (impianti, macchine e attrezzature):**
 - scelta e acquisto;
 - messa in servizio;
 - manutenzione e verifiche periodiche;

- **gestione dei prodotti chimici:**
 - scelta e acquisto;
 - messa a disposizione dei lavoratori;

- **valutazione dei fornitori e gestione dei dati di acquisto:**
 - selezione dei fornitori;
 - sorveglianza e valutazione dei fornitori;

- **gestione delle risorse umane:**
 - definizione dell'organigramma;
 - definizione degli incarichi e/o ruoli cogenti;
 - informazione, formazione, addestramento e coinvolgimento del personale;

- **gestione conferimento incarichi e consulenza:**
 - processo di ricerca, selezione e valutazione dei consulenti;

- **sorveglianza sanitaria dei lavoratori:**
 - nomina del medico competente;
 - rispetto del protocollo sanitario, relativamente alle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori;
 - comunicazione di nuova assunzione o di cambio di mansione di un lavoratore;

- **gestione delle emergenze per la sicurezza:**
 - definizione dell'organigramma e delle procedure comportamentali;
 - nomina degli addetti alle emergenze;
 - formazione degli addetti e dei lavoratori;
 - verifica dell'efficacia dell'organizzazione attraverso prove di evacuazione;
 - aggiornamento delle procedure e dei piani.

- **valutazione dei rischi e pianificazione degli interventi di miglioramento:**
 - valutazione dei rischi;
 - definizione degli interventi conseguenti.

- **gestione degli appalti (contratti d'appalto, d'opera e somministrazione):**
 - scelta di lavoratori autonomi e/o appaltatori;
 - informazione ai lavoratori autonomi e/o appaltatori incaricati circa i rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
 - pianificazione e/o attuazione delle azioni di coordinamento e cooperazione con le imprese e/o i lavoratori autonomi in appalto;

- **gestione degli infortuni, incidenti, mancati incidenti:**
 - predisposizione e attuazione degli interventi necessari a fronte della verifica delle cause che hanno determinato infortuni, incidenti e/o mancati incidenti;
 - aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - comunicazione ai responsabili dell'accadimento di infortuni, incidenti e/o mancati incidenti;
 - valutazione delle cause che hanno determinato infortuni, incidenti e/o mancati incidenti;

- **gestione dei processi operativi:**
 - attività lavorative di produzione;
 - attività d'ufficio;

- **gestione delle attività di monitoraggio:**
 - gestione prescrizioni cogenti (individuazione, rispetto e verifica conformità);
 - verifica della conformità legislativa;
 - monitoraggio continuo;
 - monitoraggio di secondo livello;
 - gestione delle non conformità, azioni correttive preventive.

Le aree a rischio e i processi sensibili sono – in ogni caso – puntualmente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dalla Società.

Eventuali integrazioni della suddetta analisi potranno essere disposte dall'O.d.V., in collaborazione con i soggetti (interni ed esterni alla Società) che svolgono attività di verifica e monitoraggio, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.2 Rischi

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili e, sulla base della attività sensibili, sopra individuate, è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

❖ **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi cagiona la morte di una persona a causa di violazioni delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

❖ **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi cagiona ad altri lesioni gravi o gravissime a causa di violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione persona è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- l'aborto della persona offesa.

1.3 Funzioni a rischio

Possono essere considerati a rischio i comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti o altro, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio (cfr. sul punto, paragrafo 1.1).

In particolare, particolare rilievo – rispetto alle attività sensibili, così come sopra individuate – assumono le seguenti figure:

- Datore di lavoro (DL);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Preposti;
- Medico competente (MC);
- Incaricati alla gestione dell'emergenza incendio;
- Incaricati alla gestione del primo soccorso.

2. Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento

Al fine di limitare in modo sostanziale e pressoché escludere i rischi di responsabilità di ION SCIENCE ITALIA ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto, la Società ha provveduto a:

- verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici avvalendosi anche di collaboratori e consulenti esterni esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni ed effettuando, ove necessario, analisi ed indagini specifiche;
- effettuare la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nonché a predisporre adeguate misure di prevenzione e protezione mediante l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione, di dispositivi di protezione collettivi ed individuali e l'implementazione di un corposo impianto documentale costituito da procedure e istruzioni operative di sicurezza;
- istituire una Squadra Emergenza Antincendio, una Squadra di Coordinatori per l'Evacuazione ed una Squadra di Primo Soccorso opportunamente e periodicamente addestrate e formate per fare fronte alle emergenze aziendali;
- effettuare periodiche esercitazioni di simulazione di situazioni di emergenza;
- predisporre e garantire la sorveglianza sanitaria del personale mediante la pianificazione delle visite mediche, la definizione delle periodicità e l'individuazione di protocolli di indagine specifici legati ai rischi ai quali sono esposti i singoli lavoratori;
- predisporre una puntuale e regolare attività di informazione e formazione dei lavoratori sugli aspetti di sicurezza legati alle mansioni ed alle attività da svolgere che prevede anche un periodo di addestramento "on the job" in affiancamento a personale esperto;
- predisporre adeguata comunicazione sugli aspetti di sicurezza legati alle infrastrutture ed alle attività svolte, nonché sulle prescrizioni, istruzioni e procedure aziendali in essere, istituendo un portale aziendale accessibile da tutti i lavoratori attraverso postazioni di consultazione appositamente predisposte all'interno dello stabilimento, istituendo incontri mensili di comunicazioni con il personale delle linee e dei reparti, attraverso la creazione di bacheche di comunicazione dedicate e ricorrendo, ove necessario, ad interventi informativi e formativi *ad hoc*;
- assicurare una continua sorveglianza e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della sicurezza da parte del personale, attuata giornalmente dai Preposti, ma anche dal Datore di Lavoro e dai collaboratori/consulenti esterni, mediante la conduzione di ispezioni mensili programmate;
- assicurare una continua valutazione delle situazioni potenziali di rischio presenti in azienda mediante la conduzione di:

- ispezioni periodiche effettuate dai collaboratori/consulenti esterni in materia di prevenzioni incendi e sicurezza sul lavoro;
- ispezioni periodiche effettuate da personale esperto di ION SCIENCE ITALIA;
- assicurare un'attenta analisi delle situazioni di rischio riscontrate e l'attuazione di efficaci azioni correttive mediante indagini sugli infortuni e quasi infortuni occorsi;
- verificare il rispetto delle prescrizioni di legge per quanto concerne permessi, autorizzazioni, certificati, ecc. e di quant'altro richiesto dalla normativa nazionale e regionale in relazione all'attività produttiva in essere ed agli aspetti di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro a questa correlati;
- acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge;
- attuare idonei sistemi di registrazione cartacei e/o informatici delle succitate attività;
- predisporre specifico organigramma per tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nelle aree a rischio.

3. Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati, ION SCIENCE ITALIA ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Atto costitutivo e statuto;
3. Sistema di deleghe e procure;
4. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Terziario (Commercio);
5. Codice Etico;
6. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
7. Analisi del contesto;
8. Identificazione e valutazione dei rischi.

3.1 Tracciabilità

Ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi documenti (compilazione di apposite *check-list* e/o modulistica aziendale).

L'O.d.V. ha la facoltà di autorizzare la compilazione di *check-list* cumulative nel caso di procedure carattere ripetitivo.

3.2 Il sistema di deleghe e procure

ION SCIENCE ITALIA ha articolato la propria organizzazione aziendale per la sicurezza sui luoghi di lavoro con le figure di seguito indicate:

Datore di lavoro (DL): è stato individuato come datore di lavoro l'Amministratore Unico cui sono stati conferiti adeguati poteri organizzativi e di spesa ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro del personale aziendale.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): il datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente, ha nominato, previa verifica circa i requisiti previsti dalla normativa, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Preposti: la nomina dei preposti è stata definita mediante lettera di incarico previa verifica di assenza di eventuali fattori ostativi, del possesso di specifici requisiti e dell'avvenuta formazione, in conformità alle prescrizioni di legge.

Incaricati alle emergenze: l'individuazione degli incaricati alle emergenze (squadre antincendio e primo soccorso) è stata definita mediante lettera di incarico, previa verifica di assenza di eventuali fattori ostativi, del possesso di specifici requisiti e dell'avvenuta formazione in accordo alle disposizioni legislative in materia.

Medico competente: è stato nominato dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente.

3.3. Predisposizione dell'organigramma aziendale

Oltre all'organigramma aziendale, ION SCIENCE ITALIA ha predisposto un organigramma specifico per la sicurezza sui luoghi di lavoro ("organigramma sicurezza"), prevedendo una definizione ben precisa dei ruoli, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuna funzione.

SEZIONE E REATI AMBIENTALI

1. Analisi del rischio

1.1 Attività sensibili

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di ION SCIENCE ITALIA, le seguenti attività sensibili:

- **gestione dei processi operativi:**
 - attività d'ufficio;
- **gestione delle risorse umane:**
 - definizione dell'organigramma;
 - definizione degli incarichi e ruoli cogenti;
 - informazione, formazione, addestramento e coinvolgimento del personale;
- **gestione delle risorse strumentali (impianti, macchine, attrezzature):**
 - scelta e acquisto;
 - messa in servizio;
 - taratura;
 - manutenzione e verifiche periodiche;
- **gestione delle risorse idriche:**
 - monitoraggio e controllo;
- **gestione delle risorse energetiche:**
 - monitoraggio e controllo;
- **gestione degli scarichi:**
 - installazione, modifica, esercizio di scarichi di acque reflue;
 - registrazione e documentazione dell'attività relativa agli scarichi di acque reflue;
- **gestione delle emissioni in atmosfera:**
 - installazione e messa a regime di impianti per le emissioni in atmosfera;
 - modifica e messa a regime di impianti, già esistenti, per le emissioni in atmosfera;

- **gestione del rumore esterno:**
 - verifiche fonometriche periodiche sulle emissioni ed immissioni sonore;
 - monitoraggio e controllo;
- **gestione dei rifiuti:**
 - produzione, raccolta, caratterizzazione, trasporto, trattamento;
 - compilazione e conservazione del registro di carico e scarico;
 - gestione delle autorizzazioni;
 - gestione della documentazione;
- **gestione dei gas serra e delle sostanze lesive dell'ozono:**
 - scelta, acquisto e messa in servizio degli impianti;
 - manutenzione e verifiche degli impianti;
- **gestione degli oli e delle sostanze tossiche:**
 - catalogazione degli oli e delle sostanze tossiche utilizzate;
 - inventario periodico;
 - monitoraggio e controllo;
- **gestione delle emergenze:**
 - utilizzo di sostanze pericolose;
 - comunicazioni agli enti competenti;
 - gestione delle situazioni di rischio e degli incidenti;
- **gestione dei materiali contenenti amianto:**
 - predisposizione del programma manutentivo (controlli visivi, ispezioni, manutenzioni, riparazioni, prove a strappo);
- **prevenzione incidenti ed esplosioni;**
- **sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali;**
 - predisposizione della valutazione dei rischi ambientali (pianificazione, conduzione, valutazione dei risultati e stesura dell'analisi ambientale);
 - predisposizione del piano di sorveglianza e misurazione;
- **attività di monitoraggio:**
 - gestione prescrizioni cogenti (individuazione, rispetto e verifica di conformità);
 - verifica della conformità legislativa;
 - monitoraggio continuo;
 - monitoraggio di secondo livello;
 - gestione non conformità, azioni correttive e preventive;
- **valutazione dei fornitori e gestione dei dati di acquisto:**
 - selezione dei fornitori;
 - sorveglianza e valutazione dei fornitori;
- **gestione conferimento incarichi e consulenza:**
 - processo di ricerca, selezione e valutazione dei consulenti;
- **gestione degli appalti (contratti d'appalto, d'opera o somministrazione):**
 - scelta dei lavoratori autonomi e/o appaltatori;

- informazione ai lavoratori autonomi e/o appaltatori incaricati circa i rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- pianificazione e/o attuazione delle azioni di coordinamento o cooperazione con le imprese e/o i lavoratori autonomi in appalto.

Eventuali integrazioni della suddetta analisi del rischio potranno essere disposte dall'O.d.V., in collaborazione con i soggetti (interni ed esterni alla Società) che svolgono attività di verifica e monitoraggio, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.2 Rischi

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili e, sulla base delle attività sensibili, sopra individuate, è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato:

❖ reati ambientali contenuti nel codice penale:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, abusivamente, cagiona un disastro ambientale.

Costituisce disastro ambientale:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno dei comportamenti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso con colpa.

❖ reati ambientali contenuti nel D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale):

Inquinamento idrico (art. 137)

scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'autorità competente (comma 5);

violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 11);

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1 lett. a e b);

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo)

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);

attività non consentite di miscelazione (comma 5);

Siti contaminati (art. 257)

Inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti;

Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258, 259, 260 e 260 bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (REN); inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della check list REN – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito REN (art. 260 bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della check list REN – Area movimentazione fraudolentemente alterata (artt. 259 e 260);
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1);

Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimenti di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

Delitto caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti);

Inquinamento atmosferico (art. 279)

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

- ❖ **reati ambientali contenuti nella Legge n. 549/93 (Legge sulla tutela dell'ozono):**

Inquinamento dell'ozono (art. 3)

Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

1.3 Funzioni a rischio

Possono essere considerati a rischio i comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti o altro, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio (sul punto, cfr. paragrafo 1.1).

In particolare, particolare rilievo – rispetto alle attività sensibili, così come sopra individuate – assumono le seguenti figure:

2. Datore di lavoro (DL);
3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
4. Preposti;
5. Medico competente (MC);
6. Incaricati alla gestione dell'emergenza incendio;
7. Incaricati alla gestione del primo soccorso.

2 Gestione del rischio: regole e principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

È fatto obbligo di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danno all'ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando, altresì, le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dagli addetti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o ad altra figura responsabile (in ragione del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai soggetti responsabili.

ION SCIENCE ITALIA ritiene che la protezione dell'ambiente e il risparmio nell'utilizzo delle materie prime siano un tema centrale delle direttive aziendali.

Le direttive aziendali per la tutela dell'ambiente sono promosse dal vertice aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela dell'ambiente e al risparmio di risorse come parte integrante della gestione aziendale;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito della valutazione degli aspetti ambientali significativi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro sino al singolo lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in campo ambientale;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori.

Di conseguenza, la Società si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in campo ambientale;
- valutare i rischi per l'ambiente e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- prevedere attività di vigilanza per verificare il corretto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare la documentazione e le certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

3 Gestione del rischio: regole e procedure specifiche di comportamento

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati, ION SCIENCE ITALIA ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Atto costitutivo e statuto;
3. Sistema di deleghe e procure;
4. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Terziario (Commercio);
5. Codice Etico;
6. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
7. Analisi del contesto;
8. Identificazione e valutazione dei rischi e significatività aspetti ambientali.

3.1 Tracciabilità

Ogni operazione relativa ad attività sensibili deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata di modo che il processo di decisione, autorizzazione (anche alla spesa) e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi documenti (compilazione di apposite *check-list* e/o modulistica aziendale).

L'O.d.V. ha la facoltà di autorizzare la compilazione di *check-list* cumulative nel caso di procedure carattere ripetitivo.

3.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure è, per la parte applicabile, quello descritto al paragrafo 3.2 della Sezione A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

3.3 Predisposizione dell'organigramma aziendale

ION SCIENCE ITALIA ha predisposto un organigramma per la tutela ambientale prevedendo una definizione ben precisa dei ruoli, delle mansioni e delle responsabilità.